

COMUNE DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2010

INDICE

- ART. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- ART. 2 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE
- ART. 3 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
- ART. 4 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
- ART. 5 - TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
- ART. 6 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEL CONTRIBUENTE
- ART. 7 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
- ART. 8 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA
- ART. 9 - GARANTE DEL CONTRIBUENTE
- ART. 10 - DIRITTI DEL SOGGETTO PBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE
- ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente in conformità con la legge n. 212 del 27 luglio 2000.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti ed alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

Art. 2 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono riportare l'oggetto nel titolo e i singoli articoli devono menzionare le disposizioni contenute. I regolamenti tributari devono essere chiari, completi, in grado di fornire ogni aspetto del rapporto tributario e disponibili facilmente per il contribuente.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 3 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 4 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Il Funzionario Responsabile dei tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione ovvero di comunicazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche a quanti siano sforniti di conoscenze in materia tributaria, in modo tale che possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Pertanto:

a) gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento;

b) gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto Ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento;

c) il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento e quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo od alle liste di carico derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni

aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il Funzionario Responsabile dei tributi deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

6. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo o nelle liste di carico di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

7. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 5 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Funzionario Responsabile dei tributi sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la sua decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- d) sulla cartella esattoriale ovvero sull'atto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 6 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.

2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione od il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato

quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1), si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 7 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale che non incide sul debito d'imposta.

4. Quanto sopra non trova applicazione nel caso di omessa denuncia oppure quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie.

Art. 8 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Funzionario Responsabile dei tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del Funzionario Responsabile dei tributi, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Nei casi di rilevante importanza il predetto funzionario potrebbe acquisire il parere della Giunta Comunale.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Funzionario Responsabile dei tributi entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione, si procederà al solo recupero dell'imposta e degli interessi.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Funzionario Responsabile dei tributi può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.

5. Per le questioni di massima complessità, laddove richiesto dall'Ufficio, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al Funzionario Responsabile dei tributi un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 9 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica

1. Tutti gli accessi, sopralluoghi e verifiche presso abitazioni o nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali e della tranquillità domestica del contribuente.

2. Prima di iniziare la verifica ovvero del controllo, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nell'apposito verbale delle operazioni di controllo.

4. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal Funzionario Responsabile dei tributi.

5. L'eventuale avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 10 - Garante del contribuente

1 Il contribuente, o qualsiasi altro soggetto interessato, può segnalare per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative

anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento che ritenga inadeguato, al Garante del contribuente, istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, così come previsto dall'articolo 13 della Legge 212 del 27/07/2000, modificato dall'art. 94, commi 7 e 8, della legge 289/2002.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria appartenenti a categorie indicate nel summenzionato articolo di legge.

3. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, ha il potere di accedere agli uffici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

5. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge ed al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Ente, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Art. 11 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.

2. Nel caso di assenza del Funzionario Responsabile dei tributi o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le sue funzioni sono attribuite al Responsabile del procedimento del tributo.

3. Nel caso di affidamento in concessione della gestione dei servizi e della riscossione dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ente, le funzioni sono espletate dall'affidatario, sotto la vigilanza del Responsabile dell'Ufficio dei Tributi e dei servizi, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del Concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente del Regolamento.

Art. 12 - Contribuenti non residenti

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 13 - Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali di qualunque natura.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti disciplinanti la stessa materia e per tutto quanto in esso non previsto, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2011.

presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Giuseppe SABATINO)

La Presidente del Consiglio
F.to (D.ssa Monica SABATINO)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio del Comune a partire dal **29.12.2010** con n° **933** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe SABATINO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **29.12.2010**



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe SABATINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi **29.12.2010** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE